



COMUNE DI SALTARA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

***REGOLAMENTO***  
***PER IL FUNZIONAMENTO***  
***DELLA GIUNTA COMUNALE***

## SOMMARIO

- Art. 1 Funzioni
- Art. 2 Composizione
- Art. 3 Nomina degli Assessori
- Art. 4 Nomina ed attribuzioni del Vice-Sindaco
- Art. 5 Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 6 Entrata e permanenza in carica
- Art. 7 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco
- Art. 8 Decadenza degli Assessori
- Art. 9 Dimissione, revoca e cessazione della carica di Assessore
- Art. 10 Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 11 Attività della Giunta
- Art. 12 Attività degli Assessori
- Art. 13 Organi consultivi
- Art. 14 Proposte di deliberazioni
- Art. 15 Riunioni-Convocazioni
- Art. 16 Funzionamento
- Art. 17 Votazione-modalità
- Art. 18 Controllo e pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 19 Verbalizzazione delle sedute
- Art. 20 Revoca e modifica delle deliberazioni
- Art. 21 Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi
- Art. 22 Incompatibilità del Segretario
- Art. 23 Disposizioni Finali-Entrata in vigore

**Art. 1**  
**(Funzioni)**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

**Art. 2**  
**(Composizione)**

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 6 assessori.

**Art. 3**  
**(Nomina degli assessori)**

1. La legge e lo statuto disciplinano le modalità per la nomina della Giunta.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Il Sindaco notifica agli interessati, prima dell'insediamento del Consiglio comunale, la nomina alla carica di assessore. Nel giorno successivo alla notifica questi devono far pervenire al Sindaco la propria accettazione della nomina.
4. Il Sindaco, in caso di rifiuto a ricoprire la carica di assessore, con le stesse modalità previste nel comma 2, individua nuovi soggetti da nominare.
5. La comunicazione al consiglio della nomina degli assessori e l'approvazione delle proposte degli indirizzi generali di governo devono avvenire nella prima seduta dopo le elezioni.

**Art. 4**  
**(Nomina ed attribuzioni del Vice-Sindaco)**

1. Con lo stesso provvedimento di nomina alla carica di assessore di cui all'art. 3, comma 3, il Sindaco dispone altresì la nomina del Vice-Sindaco il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U.L.C.P. n. 267/2000.
2. In caso di assenza sia del Sindaco che del vice-Sindaco, si segue l'ordine di anzianità per età degli assessori.

**Art. 5**  
**(Incompatibilità ed ineleggibilità)**

1. Le cause di incompatibilità e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'Ufficio di Sindaco e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

**Art. 6**  
**(Entrata e permanenza in carica)**

1. La giunta entra in funzione immediatamente, a seguito dell'accettazione della nomina da parte di almeno la metà degli assessori.
2. La giunta rimane in carica sino alla proclamazione della elezione del nuovo Sindaco.

**Art. 7**  
**(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco)**

1. La legge disciplina le conseguenze dei casi di dimissione, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco.

**Art. 8**  
**(Decadenza degli assessori)**

1. Gli assessori decadono:
  - a) quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di consigliere;
  - b) quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa che impedisca l'assunzione della carica;
  - c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui ai precedenti commi, il Sindaco con proprio atto dispone, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, la sostituzione dell'assessore. Il provvedimento di nomina viene comunicato al consiglio nella prima seduta utile.

**Art. 9**  
**(Dimissione, revoca e cessazione della carica di assessore)**

1. Gli assessori, ivi compreso il vice Sindaco, possono essere sostituiti in caso di dimissioni, revoca della nomina o per cessazione dall'ufficio per altre cause.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili. Esse vanno presentate per iscritto nelle mani del Segretario perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente.
3. Il Sindaco, con proprio atto motivato, può disporre la revoca della nomina di uno o più assessori. Tale provvedimento deve essere notificato all'interessato entro tre giorni.
4. Qualora si verifichi uno dei casi previsti dal comma 1, si adottano i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2.

**Art. 10**  
**(Mozione di fiducia)**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del T.U.L.C.P. n. 267/2000.

**Art. 11**  
**(Attività della Giunta)**

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
2. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.
3. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La relazione di cui al precedente comma è comunque presentata annualmente con la presentazione del conto consuntivo.

**Art. 12**  
**(Attività degli assessori)**

1. Gli assessori hanno rilevanza esterna all'ente collegialmente quali membri della giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del Sindaco da questi espressamente delegate.

2. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco con cui collaborano nell'amministrazione del Comune.
3. Gli assessori attuano il raccordo tra la giunta e i responsabili del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti.

**Art. 13**  
**(Organi consultivi)**

1. Per la definizione e l'attuazione di interventi o di programmi di interventi su materie che interessano la Comunità locale, allo scopo di permettere una più diretta partecipazione ed un apporto qualificante di esperti esterni, la Giunta ha facoltà di avvalersi di organi consultivi nelle seguenti materie:
  - a) Servizi educativi e culturali,
  - b) Servizi socio sanitari,
  - c) Decentramento e arredo urbano
  - d) Politiche giovanili.
2. la Giunta determina con apposita deliberazione la composizione, i compiti e le modalità di consultazione degli organi consultivi e provvede alla nomina dei componenti su proposta del Sindaco.

**Art. 14**  
**(Proposte di deliberazioni)**

1. Le proposte di deliberazioni formulate dagli uffici che, con apposito elenco, vengano trasmesse, a cura di ogni settore, al servizio ragioneria per gli adempimenti in ordine alla prenotazione dell'impegno di spesa e al parere di regolarità contabile.
2. Le proposte di deliberazione prive di copertura finanziaria o per le quali il servizio di ragioneria ha motivatamente negato il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sono sollecitamente restituite all'ufficio che le ha formulate affinché, d'intesa con l'assessore proponente, si proceda alle opportune o necessarie determinazioni.
3. Entro il giorno precedente a quelli di ordinaria riunione della Giunta comunale, le proposte di delibere, esaminate favorevolmente dalla ragioneria, sono trasmesse alla segreteria.
4. I Responsabili di settore ed il responsabile del settore Finanziario adeguano la proposta di deliberazione, in conformità alle norme di legge e di regolamento che disciplinano la fattispecie, al fine del rilascio del parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile.
5. Le proposte di deliberazione, corredate dei pareri previsti dall'art. 53 della legge sulle autonomie locali, sono depositate sul tavolo dell'organo collegiale.
6. Per consentire ai singoli assessori di essere informati e documentati il più dettagliatamente possibile, la Giunta non può deliberare su proposte che non siano

conformi alle norme contenute nel presente articolo, ad eccezione di provvedimenti straordinari ed indifferibili, nei quali l'urgenza sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima seduta ordinaria della Giunta e sia tale che l'adozione della deliberazione non possa essere utilmente rinviata ad altra seduta, senza pregiudizio per l'interesse pubblico.

7. Ove la Giunta intenda operare delle aggiunte o modifiche sostanziali alla proposta di deliberazione esaminata dai funzionari comunali, quest'ultima può essere approvata solo dopo l'acquisizione del nuovo parere da parte dei servizi interessati.
8. Il parere negativo espresso dai responsabili dei servizi tecnici, dai responsabili dei servizi contabili, non impedisce l'adozione della deliberazione, purché siano motivate le ragioni che inducono l'organo deliberante in contrario avviso.

#### **Art. 15 (Riunioni - Convocazioni)**

1. La Giunta si riunisce, ordinariamente, di norma una volta la settimana, nel giorno precedentemente stabilito, e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno della Sede comunale ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. La convocazione può essere fatta anche telefonicamente anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la riunione.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva sua diversa determinazione.

#### **Art. 16 (Funzionamento)**

1. Il Sindaco assegna a ciascun assessore funzioni ordinate organicamente per materia e la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti per i corrispondenti settori.

#### **Art. 17 (Votazione - modalità)**

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco.
3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la metà dei componenti la Giunta, oltre al Sindaco.
4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli assessori presenti allorché si delibera su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.

5. Gli assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Gli assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
7. Le deliberazioni concernenti persone sono votate a scrutinio segreto.

**Art. 18**  
**(Controllo e pubblicazione delle deliberazioni)**

1. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo.
2. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.
3. Le deliberazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge. Il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, trasmette in elenco le deliberazioni ai Capigruppo consiliari.

**Art. 19**  
**(Verbalizzazione delle sedute)**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale.
2. Gli assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

**Art. 20**  
**(Revoca e modifica delle deliberazioni)**

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come per non adottate, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

**Art. 21**  
**(Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi)**

1. Gli assessori non possono intervenire alle riunioni nè prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.

2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'ente; in caso di prestazione di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

**Art. 22**  
**(Incompatibilità del Segretario)**

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado, nonché per motivi di opportunità.
2. Nei casi previsti dal precedente comma, il processo verbale di deliberazione è redatto da uno degli assessori all'uopo designato.

**Art. 23**  
**(Disposizioni finali - Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge.
2. Il regolamento entra in vigore dopo che la delibera di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva ai sensi di legge.